



COMUNE DI BOLLENGO

CAP. 10012 – PROVINCIA di TORINO
Piazza Statuto, 1

C.F. 84000650014
P.IVA 01821310016

tel. 0125/57114-57401 - Fax 0125/577812
E-mail: info@comune.bollengo.to.it

Originale

DELIBERAZIONE N° 53

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ANNO 2020 - EX ART. 20 D.LGS. N. 175/2016

L'anno **duemilaventi**, addì **ventinove**, del mese di **dicembre**, alle ore **venti** e minuti **quarantacinque**, nella sala delle adunanze consiliari presso la sede comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero convocati oggi a seduta i consiglieri comunali.

COGNOME e NOME	PRESENTE
RICCA Luigi Sergio - Presidente	Sì
CAMMARATA GIUSEPPINA - Consigliere	Sì
COMINETTO PAOLO - Consigliere	Sì
COSSAVELLA OSVALDO - Consigliere	Sì
FERRO DANIELA - Consigliere	Sì
ROSSETTO PAOLA - Consigliere	Giust.
PERACCHINO VALERIA - Consigliere	Sì
VAREGIO ROBERTO - Consigliere	Sì
CERESA GRAZIA - Consigliere	Sì
BRUNO GIAN FRANCO - Consigliere	Sì
GAMBONE LUCA - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor **FASCIO dr. Luca** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **RICCA Luigi Sergio** nella sua qualità di **SINDACO** pro-tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto all'ordine del giorno.

**OGGETTO: APPROVAZIONE REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE ANNO 2020 - EX ART. 20 D.LGS. N. 175/2016**

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Esaminata la proposta di deliberazione di seguito trascritta;
- Ritenuta essa meritevole di approvazione;
- Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili di servizio in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito con modificazioni nella L. n. 213 del 07.12.2012;
- Con voti: n. 9 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti;

D E L I B E R A

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene di seguito trascritta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.49 DEL 18/12/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ANNO 2020 - EX ART. 20 D.LGS. N. 175/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Considerato che l'articolo 42, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (di seguito TUEL), che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

- le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Premesso che:

- l'articolo 20 del Decreto Legislativo n. 175/2016, recante "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*", come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 n. 100 (di seguito TUSP), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "*un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette*";
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TUSP che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "*un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*";

In sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20, comma 2, del TUSP impone la dismissione:

- ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- ✓ il TUSP prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;

Per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:

- ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;

- ✓ il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20, comma 2, lettera d) e 26, comma 12-quinquies, del TUSP);

Considerato che:

- l'articolo 20, infine, vieta le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”;
- per tale ipotesi, l'articolo 26, comma 12-quater, differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TUSP (2017-2021);
- infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TUSP o che non soddisfino i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TUSP;

Ricordato che:

- ✓ l'articolo 24 del TUSP nel 2017 ha imposto la “revisione straordinaria” delle partecipazioni societarie;
- ✓ tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 28.09.2017 con deliberazione consigliere n. 36;
- ✓ per Regioni e Province Autonome, Enti locali, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, Università, Istituti di istruzione universitaria e Autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente “Piano operativo di razionalizzazione del 2015” (comma 612, articolo 1, della legge n. 190/2014);

Considerato che, dopo la revisione del 2015 e quella del 2017, il comune di Bollengo risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

SMAT SpA (cf. 07937540016): partecipazione diretta dello 0,00003%;
SCS SpA (cf 06830230014): partecipazione diretta del 1,80%;
AEG Società Cooperativa (cf 00488490012): partecipazione diretta del 0,00011%;

Precisato che la società Smat SpA è esclusa dalla revisione in oggetto in quanto la stessa, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del T.U.S.P., è esclusa dall'applicazione del medesimo decreto avendo adottato, entro la data del 30/06/2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati;

Preso atto delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal Decreto Legislativo n. 175/2016, l'ufficio ragioneria ha predisposto il Piano di razionalizzazione 2020 allegato alla presente (Allegato A), dal quale emerge che non sono vi sono partecipazioni da alienare e/o dismettere;

Dato atto che questa assemblea, in attuazione dell'art. 20 del TUSP, intende fare proprio ed approvare tale piano;

Attestato che, sulla proposta della presente deliberazione, è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL);

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del

dispositivo;

di approvare il Piano di razionalizzazione 2020 delle società pubbliche, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), unitamente alle schede di rilevazione delle singole partecipate;

di dare atto che non vi sono partecipazioni da alienare e/o dismettere;

di approvare la Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione 2019 (Allegato B), allegata alla presente;

di dare atto che la società Smat SpA è esclusa dalla revisione in oggetto in quanto la stessa, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del T.U.S.P., è esclusa dall'applicazione del medesimo decreto avendo adottato, entro la data del 30/06/2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta.

Bollengo, lì 29/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FASCIO DR. Luca

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra esposta.

Bollengo, lì 29/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GASPARDO MORO Luca

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
(RICCA Luigi Sergio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(FASCIO dr. Luca)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ai sensi dell'art. 124 del D.LGS 267/2000 e s.m.i. e art. 32 L. 69/2009)

REG.PUBBL. N° 17

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 15/01/2021

Bollengo, li 15/01/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
(FASCIO dr. Luca)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i)

- Si certifica che la suesata deliberazione DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE diviene esecutiva, ai sensi del comma 4 dell'art.134 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267
- Si certifica che la su esesa Deliberazione è stata pubblicata nelle forme de Legge all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134 del d.Lgs. 267/2000.

Bollengo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(FASCIO dr. Luca)